



Sent. n. 82/2005^{1/6}
R.g. n. 2037/2003

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA

SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO

Il Giudice dr.ssa Cinzia Balletti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella controversia iscritta al n°2037/03 R.G., promossa con ricorso depositato in data 20.10.2003

DA

NORTH EAST SERVICES S.p.a.

-RICORRENTE-

In persona del legale rappresentante sig. Arnaldo Compiano rappresentata e difesa come da mandato a margine del ricorso introduttivo dagli avv.ti Paolo Ferraresi di Treviso e Alberto Pedron di Padova, con domicilio presso il secondo, con studio in Padova, via N. Tommaseo n° 68.

CONTRO

SAVIP SINDACATO AUTONOMO DELLA VIGILANZA PRIVATA

-RESISTENTE-

In persona del Segretario Provinciale Olimpo Giovanni, rappresentata e difesa, come da mandato a margine del presente atto, dall'avv. Marco Betto del Foro di Padova ed elettivamente presso lo studio di lui in Padova, via Rezzonico n. 37.

OGGETTO: art. 28 fase di opposizione.



CONCLUSIONI

Della ricorrente

-nel merito: annullare e/o revocare integralmente o parzialmente il decreto opposto di data 20.9.03 del sig. Giudice del Lavoro del Tribunale di Padova, per i motivi in premessa indicati.

Con rifusione di spese, diritti ed onorari di lite.

Del resistente

-Nel merito: contrariis relictis e per i motivi di cui in parte espositiva, rigettarsi le domande di cui al ricorso in opposizione al decreto ex art. 28 legge 300/1970 ex adverso proposto, con integrale conferma del provvedimento impugnato.

Con piena vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

FATTO E DIRITTO

-Con ricorso depositato il 12.3.2003, il SAVIP denunciava come antisindacale, ai sensi dell'art. 28 della legge 20.5.1970, i seguenti comportamenti della Società datrice di lavoro: l'omessa effettuazione delle trattenute sindacali; il mancato riconoscimento di permessi sindacali al Segretario provinciale sig. Olimpo Giovanni; le contestazioni disciplinari e, quindi, la risoluzione del rapporto di lavoro, intimata allo stesso Olimpo. Si costituiva in giudizio la Società resistente eccepen-



do, in via preliminare, il difetto di legittimazione ad agire del SAVIP e rilevando l'insussistenza dei denunziati comportamenti antisindacali. Il designato GL si riservava all'udienza di comparizione, l'emissione dei provvedimenti ritenuti opportuni. Nel frattempo, il sig. Olimpo Giovanni, proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c., impugnando il licenziamento intimatogli e chiedendo, in via provvisoria e d'urgenza, la reintegrazione nel posto di lavoro.

Detto ricorso veniva assegnato allo stesso Giudice del Lavoro, che con ordinanza 7.7.03, ritenuto il fumus boni juris dell'impugnazione, disponeva la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. La riserva nel procedimento ex art. 28 sta. Lav. veniva sciolta in data 20.9.2003, con l'emissione del decreto con il quale veniva dichiarata l'antisindacalità dei denunziati comportamenti relativi: alla omessa effettuazione delle trattative sindacali; al licenziamento disciplinare del sig. Olimpo. Avverso il suindicato decreto proponeva formale opposizione la NES S.p.a. deducendo il difetto di legittimazione ad agire del sindacato ricorrente, e contestando la antisindacalità delle condotte tenute. S.A.V.P. resisteva e il GL decideva la causa con dispositivo letto in udienza.

L'opposizione va respinta.



Preliminarmente va riconosciuta la legittimazione ad agire del sindacato ricorrente in via di urgenza, in quanto organismo locale di associazione Sindacale nazionale. In base all'art. 28 sta. Lav. il sindacato attore deve avere diffusione sul territorio nazionale, mentre non è richiesto faccia parte di una confederazione maggiormente rappresentativa sul piano nazionale o firmataria di contratti collettivi applicati in azienda; ai fini del requisito della "nazionalità" ciò che rileva è che il sindacato abbia una effettiva diffusione sul territorio nazionale sia con riferimento alla presenza di strutture, che allo svolgimento dell'attività sindacale. Nel caso in esame, come già indicato in via di urgenza, la "nazionalità" della Organizzazione ricorrente si evince dalla circostanza che ha costituito segreterie provinciali sul territorio nazionale e svolge attività sindacale nel medesimo ambito (doc. 1,2,3,4 allegati al ricorso di urgenza): la SAVIP, inoltre aderisce alla FASST - Federazione Autonoma dei Sindacati dei Servizi, del Terziario.

Nel merito, con riferimento alle censure rivolte in ordine alle omesse trattenute sindacali, va confermato quanto argomentato dal Giudice della fase di urgenza.

A prescindere dalla legittimità o meno della cessione parziale del credito retributivo del lavoratore a favore dei sindacati non firmatari del contratto che disciplina



il diritto alla trattenuta; la società ha comunque accettato la cessione e quindi acconsentito alla stessa quando ha operato la trattenuta sullo stipendio di Olimpo Giovanni relativamente al mese di luglio 2002. Va pertanto ritenuto antisindacale - in quanto illegittimo quale revoca unilaterale del consenso già prestato - il successivo rifiuto manifestato dall'azienda con lettera 22.10.02 (doc. 10); il giudizio di antisindacalità si fonda sulla considerazione della idoneità dell'atto a impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale, pregiudicando la organizzazione da parte del sindacato dei mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della attività.

Con riferimento alla reintegrazione del dipendente Olimpo disposta dal Giudice dell'urgenza, l'opponente lamenta che l'ordine non avrebbe potuto essere emesso in quanto già disposto a seguito del procedimento di urgenza ex 700 c.p.c. intentato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro e pertanto quando oramai era venuta meno la attualità degli effetti della pretesa condotta sindacale.

L'argomento ora svolto non appare a questo Giudice condizionale in quanto l'attualità degli effetti lesivi nell'ambito della tutela delle prerogative sindacali ex art. 28 stat. Lav. va valutata con riferimento non solo alla sussistenza o meno del rapporto di lavoro con il di-



pendente Olimpo, bensì anche con riferimento alla lesione delle libertà sindacali, che, nel caso di specie non veniva meno con la reintegra disposta ex 700 c.p.c. su istanza del lavoratore, preesistendo il potere intimidatorio nei confronti dei lavoratori della condotta del datore di lavoro che aveva disposto il licenziamento.

Non avendo l'opponente contestato in senso specifico il merito della decisione di urgenza relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro di Olimpo Giovanni, ritiene questo giudicante di non dovere rivalutare la decisione del Giudice della urgenza. La causa va decisa come da dispositivo.

Spese di lite seguono soccombenza.

P.Q.M.

Il GL, ogni diversa istanza disattesa, rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente a rifondere al convenuto le spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori.

Padova, 11 08.02.2005

Il Giudice del Lavoro

D.ssa Cinzia Balletti

Cinzia Balletti

Procomata

Stampa illeggibile

Procomata